



CAMPANIA

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

COMUNICATO UFFICIALE N.6 DELL' 8 OTTOBRE 2026 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 5/10/2026
ha adottato le seguenti:
DELIBERE

Fasc.104

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone;
Avv. M. Lojacono.**

Prot. 2240/984 pfi25-26/PM/AM del 27/07/2026

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

la **sig.ra Rosa Guastafierro**, all'epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pompeiana 1929: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere la stessa corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle rispettive pronunce, al calciatore sig. Paolino Nucci la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 426-2024/25 del 12.1.2026, comunicato alla società A.S.D. Pompeiana 1929 a mezzo pec del 16.4.2026, al calciatore sig. Ferdinando Rosario Giugliano la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 380-2024/25 del 9.9.2025, comunicato alla società A.S.D. Pompeiana 1929 a mezzo pec del 10.9.2025, al calciatore sig. Luigi Terracciano la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 379-2024/25 del 9.9.2025, comunicato alla società A.S.D. Pompeiana 1929 a mezzo pec del 10.9.2025, ed al calciatore sig. Saverio Marro la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 347-2024/25 del 20.5.2025, comunicato alla società A.S.D. Pompeiana 1929 a mezzo pec del 31.8.2025;

– la **società A.S.D. Pompeiana 1929** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Rosa Guastafierro, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: la **sig.ra Rosa Guastafierro**, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi 9 (nove) di inibizione;

per la società **A.S.D. Pompeiana 1929** la penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica da scontarsi nella stagione 26/27 ed € 900,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio, di dover confermare le richieste della P.F. in quanto congrue ai fatti di cui agli atti, in considerazione anche della mancata presenza dei deferiti all'odierna udienza innanzi Questo Tribunale, e dell'assenza di una memoria difensiva.

Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: la sig.ra Rosa Guastafierro, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi nove (9) di inibizione; per la società A.S.D. Pompeiana 1929 la penalizzazione di punti quattro (4) in classifica da scontarsi nella stagione 26/27 ed € 900,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Napoli lì 5/10/2026

IL PRESIDENTE T.F.T.
Avv. E. Russo

Fasc.101

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone; Avv. M. Lojacono.

Prot. 555/912 pfi25-26/PM/AG del 8/07/2026

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. Felice Giugliano, all'epoca dei fatti vice presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Piazzolla FC; A) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 30, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine del primo tempo dell'incontro Piazzolla F.C. – A.S.D. CUS Vesevo del 22.2.2026, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento ed il risultato della gara consistiti nell'aver minacciato i calciatori tesserati per l'ASD Cus Vesevo intimando loro di perdere l'incontro perché "loro avevano fatto grandi investimenti", proferendo nei confronti del sig. Michele Malantuono, allenatore tesserato per la CUS Vesevo, l'espressione "allontanati da me che altrimenti finisce male", così causando uno stato di timore per la loro incolumità fisica nei calciatori tesserati per la ASD Cus Vesevo tale da condizionare le prestazioni degli stessi durante il secondo tempo, tanto che la Cus Vesevo che era in vantaggio per due reti a zero alla fine del primo tempo ed in superiorità numerica di undici giocatori contro nove, ha perso l'incontro con un risultato finale di tre reti a due in favore della Piazzolla; con l'aggravante di cui all'art. 30, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva dell'effettiva alterazione del risultato della gara; B) della violazione dell'art. 66 delle NOIF per avere lo stesso fatto accesso al recinto di gioco, sedendosi sulla panchina del Piazzolla FC nel corso della gara Piazzolla F.C. – A.S.D. CUS Vesevo del 22.2.2026, pur non essendo inserito nella distinta di gara tra le persone ammesse nel recinto di gioco;

- **il sig. Antonio Iaquinangelo**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Piazzolla FC: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 30, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine del primo tempo della gara Piazzolla F.C. – A.S.D. CUS Vesevo del 22.2.2026, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, unitamente ai compagni di squadra sigg.ri Raffaele Sepe e Giuseppe Falco ed altri compagni di squadra allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento ed il risultato della gara consistiti nell'aver intimorito i calciatori tesserati per la ASD Cus Vesevo

intimando loro di perdere l'incontro, colpendo con calci i calciatori avversari sigg.ri T.C. ed F.M. e proferendo al loro indirizzo le espressioni "*vi spacchiamo la testa*" e "*state attenti ora che entrate in campo nel secondo tempo*", così causando uno stato di timore per la loro incolumità fisica nei calciatori tesserati per la ASD Cus Vesevo tale da condizionarne le prestazioni durante il secondo tempo, tanto che la Cus Vesevo che era in vantaggio per due reti a zero alla fine del primo tempo ed in superiorità numerica di undici giocatori contro nove, ha perso l'incontro con un risultato finale di tre reti a due in favore della Piazzolla;

con l'aggravante di cui all'art. 30, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva dell'effettiva alterazione del risultato della gara;

- **il sig. Raffaele Sepe**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Piazzolla FC:

- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 30, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine del primo tempo della gara Piazzolla F.C. – A.S.D. CUS Vesevo del 22.2.2026, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, unitamente ai compagni di squadra Antonio Iaquinangelo e Giuseppe Falco ed altri compagni di squadra allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento ed il risultato della gara consistiti nell'aver intimorito i calciatori tesserati per la ASD Cus Vesevo intimando loro di perdere l'incontro, colpendo con calci i calciatori avversari sigg.ri T.C. ed F.M. e proferendo al loro indirizzo le espressioni "*vi spacchiamo la testa*" e "*state attenti ora che entrate in campo nel secondo tempo*", così causando uno stato di timore per la loro incolumità fisica nei calciatori tesserati per la ASD Cus Vesevo tale da condizionarne le prestazioni durante il secondo tempo, tanto che la Cus Vesevo che era in vantaggio per due reti a zero alla fine del primo tempo ed in superiorità numerica di undici giocatori contro nove, ha perso l'incontro con un risultato finale di tre reti a due in favore della Piazzolla; con l'aggravante di cui all'art. 30, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva dell'effettiva alterazione del risultato della gara;

- **il sig. Giuseppe Falco**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Piazzolla FC: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 30, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine del primo tempo della gara Piazzolla F.C. – A.S.D. CUS Vesevo del 22.2.2026, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, unitamente ai compagni di squadra sigg.ri Raffaele Sepe ed Antonio Iaquinangelo ed altri compagni di squadra allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento ed il risultato della gara consistiti nell'aver intimorito i calciatori tesserati per la ASD Cus Vesevo intimando loro di perdere l'incontro, colpendo con calci i calciatori avversari sigg.ri T.C. ed F.M. e proferendo al loro indirizzo le espressioni "*vi spacchiamo la testa*" e

"state attenti ora che entrate in campo nel secondo tempo", così causando uno stato di timore per la loro incolumità fisica nei calciatori della ASD Cus Vesevo tale da condizionarne le prestazioni durante il secondo tempo, tanto che la Cus Vesevo che era in vantaggio per due reti a zero alla fine del primo tempo ed in superiorità numerica di undici giocatori contro nove, ha perso l'incontro con un risultato finale di tre reti a due in favore della Piazzolla; con l'aggravante di cui all'art. 30, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva dell'effettiva alterazione del risultato della gara;

- la società **A.S.D. Piazzolla FC** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, e 30, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Felice Giugliano, Antonio Iaquinangelo, Giuseppe Falco e Raffaele Sepe, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione; con l'aggravante di cui all'art. 30, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva dell'effettiva alterazione del risultato della gara.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: la sig. **Felice Giugliano**, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di anni 4 e mesi 6 di inibizione; la sig. **Antonio Iaquinangelo**, all'epoca dei fatti calciatore della società, la sanzione della squalifica per anni 4 e mesi 6; la sig. **Raffaele Sepe**, all'epoca dei fatti calciatore della società, la sanzione della squalifica per anni 4 e mesi 6; la sig. **Giuseppe Falco**, all'epoca dei fatti calciatore della società, la sanzione della squalifica per anni 4 e mesi 6; per la società **A.S.D. Piazzolla FC** la penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica da scontarsi nella stagione 26/27 ed € 2.000,00 di ammenda.

Il Tribunale, lette le richieste della Procura Federale e le conclusioni rassegnate dagli avvocati difensori, ritiene necessario svolgere preliminari considerazioni in ordine alla contestazione formulata.

A tutti i deferiti è contestata la violazione degli artt. 4 comma 1 e 30 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sostanzialmente perché, a vario titolo, tutti assumevano condotte minacciose e violente in danno di tesserati della ASD Cus Vesevo.

In particolare, Felice Giuliano, vice presidente dotato di poteri di rappresentanza della Piazzolla F.C., al termine del primo tempo dell'incontro Piazzolla F.C. - ASD Cus Vesevo del 22.02.2026, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, poneva in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento ed il risultato della gara, consistiti nell'aver minacciato i tesserati della ADS CUS Vesevo intimando loro di perdere l'incontro perché "loro avevano fatto grandi investimenti", profferendo nei confronti del sig. Michele Mastantuono, allenatore tesserato per la CUS Vesevo, l'espressione allontanati da me che altrimenti finisce male", mentre questi era deferito anche per la violazione dell'art. 66 delle NOIF.

I calciatori tesserati con la Piazzolla FC Iaquinangelo Antonio, Sepe Raffele e Falco Giuseppe, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, unitamente ai compagni di squadra anche allo stato non identificati, a loro volta ponevano in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento ed il risultato della gara, consistiti nell'aver minacciato i calciatori tesserati per l'ADSD CUS Vesevo intimando loro di perdere l'incontro, colpendo con calci i calciatori avversari T.C. e F.M. ovvero profferendo al loro espressioni come "vi spacchiamo la testa" e "state attenti ora che entrate in campo nel secondo tempo", così causando loro uno stato di timore per la loro incolumità fisica, tale da condizionare le prestazioni durante il secondo tempo, tanto che la CUS Vesevo, che era in vantaggio per due reti a zero alla fine del primo tempo ed in superiorità numerica di undici giocatori contro nove, ha perso l'incontro con risultato finale di tre reti a due in favore del Piazzolla.

La società ASD Piazzolla FC era deferita a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

A tutti i deferiti era contestata l'aggravante di cui all'art. 30 co. 6 del codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione del risultato di gara, circostanza dedotta dalla sconfitta subita dalla ASD Cus Vesevo, quale conseguenza immediata e diretta delle minacce subite.

Ciò premesso, la Procura Federale ha assunto le dichiarazioni rese dai soli tesserati della ASD Vesevo, senza svolgere ulteriori approfondimenti dei fatti e senza convocare il Direttore di Gara, al fine di accertare se effettivamente nel secondo tempo lo svolgimento della gara fosse apparso condizionato o meno dalla condotta contestata ai deferiti.

Sul punto, occorre porre in necessario rilievo che alla fine del primo tempo di gara, caratterizzato da una sola interruzione al minuto 3 per lancio di fumogeni che impedivano la visuale, i tesserati delle ASD Vesevo chiedevano l'intervento dei Carabinieri, in quanto al terreno di gioco avevano accesso soggetti non inseriti in distinta, la cui presenza rappresentava motivo di disturbo e/o preoccupazione a causa di condotte ingiuriose e minacciose.

I Carabinieri effettivamente intervenivano presso il campo di gioco e dopo il loro arrivo, con permanenza in loco fino al termine della gara, non risultano elementi tali da far ritenere che vi siano state condotte idonee ad alterare il regolare svolgimento della gara, circostanza attestata nel referto arbitrale, nel quale è circoscritto il momento di disordini proprio e solo alla fase dell'intervallo, mentre la gara poi aveva il suo regolare svolgimento.

Il Direttore di Gara, peraltro, attestava di essere stato egli stesso oggetto di spintoni e condotta intimidatoria, però portando regolarmente a termine la gara.

Tali condotte contro il Direttore di Gara che non erano portate alla valutazione di questo Tribunale, perché già giudicata dal G.S.T.

Ciò premesso, il Tribunale ritiene che sia stato accertato un comportamento minaccioso e violento da parte dei soggetti deferiti, come confermato da tutti i tesserati della ASD Vesevo in sede di audizione della Procura Federale. A conferma della attendibilità di tali dichiarazioni sussistono rilevanti elementi di riscontro.

Sebbene la valutazione delle condotte poste in essere in danno del Direttore di Gara non siano oggetto del presente procedimento, il Tribunale ritiene che il referto arbitrale, pienamente utilizzabile in questa sede e fonte privilegiata di prova, fornisca certezza che nel corso dell'intervallo vi siano state condotte minacciose da parte di tesserati della Piazzolla F.C.

L'insorgere di più gravi criticità da causa della condotta di tesserati della Piazzolla F.C. determinava i dirigenti della ASD Cus Vesevo a chiedere l'immediato intervento delle Forze dell'Ordine, nel timore della loro incolumità.

Poco dopo la gara, era anche presentata denuncia/querela a carico dei tesserati della società Piazzolla F.C. che erano indicati come responsabili di minacce ed aggressioni.

Orbene, è principio condiviso che le dichiarazioni rese dalla persona offesa da una condotta illecita debbano essere valutate con prudenza, in quanto questa per definizione è portatrice di un interesse contrario al soggetto accusato. In tal caso, si ritiene necessario confortare la attendibilità di tali dichiarazioni per mezzo di riscontri esterni, che consentano di attribuire ad esse valore di prova, pienamente valutabile dal giudice.

Ne consegue che, nel caso di specie, il referto del Direttore di Gara a proposito di improvvise condotte minacciose alla fine del primo tempo, la richiesta di intervento delle Forze dell'Ordine da parte della ASD Cus Vesevo, che vinceva due a zero e poi sarà in superiorità numerica per tutta la gara, tanto da non mostrare alcun interesse ad una simile tutela se non fossero esplosi disordini tali da far temere della stessa incolumità dei suoi tesserati e da ultimo la stessa proposizione della denuncia/querela per i fatti accaduti, con indicazione di precise circostanze di fatto idonee a consentire la immediata individuazione dei responsabili, appaiono elementi in grado di conferire piena attendibilità alla versione da costoro fornita alla Procura Federale, che ha determinato il deferimento dei tesserati della Piazzolla F.C.

Sul punto, appare irrilevante la veloce archiviazione della notizia di reato da parte delle Procura della Repubblica, che non si è pronunciata sul merito della vicenda, bensì sulla asserita impossibilità di individuare gli autori dei fatti denunciati, che la Procura Federale invece non ha avuto difficoltà ad identificare.

La difesa dei deferiti ha evidenziato che anche dai dirigenti della Piazzolla F.C. sia stata depositata, benché solo nel giugno 2026, una successiva denuncia a carico dei tesserati della ASD Cus Vesevo, ma questa circostanza non sminuisce il peso degli elementi acquisiti dalla Procura Federale.

I difensori dei deferiti hanno svolto argomenti a sostegno della insussistenza di una condotta di illecito sportivo, degradando le condotte, ove mai ritenute sussistenti, a mere fasi di gioco, che certo non avrebbero determinato alcun reale condizionamento o alterazione dello svolgimento o del risultato di una gara o di una competizione.

Sotto tale aspetto, il Tribunale ritiene che effettivamente vi sia una lacuna probatoria non colmata dalla Procura Federale, la quale ha evidentemente presunto che eventuali condotte minacciose ed aggressive di alcuni tesserati abbiano di per sé determinato una simile grave conseguenza.

Invero, deve essere rilevata ancora la carenza di acquisizioni di dichiarazioni da parte di alcun tesserato della Piazzolla F.C. e innanzitutto da parte del Direttore di Gara, che avrebbe potuto chiarire se la squadra ospite nel secondo tempo avesse assunto un comportamento di gioco anomalo perché effettivamente condizionata dall'accaduto, accertamento che il Tribunale ormai ritiene inidoneo a ricostruire gli avvenimenti di campo, in ragione del notevole lasso ormai trascorso dallo svolgimento della gara.

D'Altra parte, si ritiene che non possa assumersi che condotte di gioco antisportive, benché minacciose o violente, possano rappresentare di per sé atti diretti ad alterare lo svolgimento il risultato di una gara in mancanza di precisi elementi rilevatori della specifica finalità perseguita, tanto più se i fatti in questione, per come accertati, sono stati circoscritti alla responsabilità di tre calciatori e di un dirigente ed in questi limiti devono essere in concreto ricondotte, secondo elementi di prova acquisiti, a condotte gravemente antisportive e condotte violente, ai sensi degli artt. 38 e 39 Codice di Giustizia Sportiva.

Pertanto ritiene il Tribunale che sia stata raggiunta la prova che i deferiti, ognuno nelle rispettive qualità, abbiano tenuto una condotta antisportiva e violenta, minacciando e poi colpendo alcuni tesserati della ASD Cus Vesevo in occasione dell'intervallo di gioco, condotta non reiterata dopo l'arrivo dei Carabinieri e quindi priva di efficacia causale rispetto al prospettato illecito sportivo.

Allo stesso modo, è stata accertata la violazione dell'art. 66 delle NOIF da parte di Felice Giuliano, vice presidente della Piazzolla F.C., che entrava sul terreno di gioco senza essere inserito in distinta di gara.

Tutto ciò premesso, il Tribunale, ritenuto che i fatti in contestazione non integrino la violazione dell'art. 30 del Codice di Giustizia sportiva, ma che essi siano invece riconducibili alla violazione degli artt. 38 e 39. e 66 delle NOIF.

Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: la sig. Felice Giugliano, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di inibizione fino al 30/06/2027; la sig. Antonio Iaquinangelo, all'epoca dei fatti calciatore della società, la sanzione della squalifica fino al 30/06/2027; la sig. Raffaele Sepe, all'epoca dei fatti calciatore della società, la

sanzione della squalifica fino al 30/06/2027; la sig. Giuseppe Falco, all'epoca dei fatti calciatore della società, la sanzione della squalifica fino al 30/06/2027; per la società A.S.D. Piazzolla FC €1.000,00 (mille,00) di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
Napoli li 5/10/2026

IL PRESIDENTE T.F.T.
Avv. E. Russo

Fasc.102

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone; Avv. M. Lojacono.

Prot. 484/885 pfi25-26/PM/am del 7/07/2026

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

- il sig. **Antonio Sasso**, all'epoca dei fatti presidente onorario tesserato per la società A.S.D. Stasia Calcio 1945; - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Stasia Calcio 1945 - Portici del 31.1.2026, colpito con uno schiaffo alla mano ed al fianco il sig. Gianluca Passeggio, presidente onorario della SSD Portici 1906, facendogli così cadere in terra il telefono cellulare, nonché per avere al contempo rivolto allo stesso dirigente le seguenti testuali espressioni: "ti a***** ... ti t*****";

- la società **A.S.D. Stasia Calcio 1945** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Antonio Sasso, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: la sig. **Antonio Sasso**, all'epoca dei fatti Presidente onorario della società, la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione;

per la società **A.S.D. Stasia Calcio 1945** € 600,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio, che seppur i fatti, così come descritti, agli atti sono gravi, vanno analizzate nello specifico le dichiarazioni rese, da tutti i soggetti ascoltati dalla P.F. dalle quali si evince la presenza delle Forze dell'ordine (Carabinieri) al momento del contatto verbale e fisico da parte del deferito e il sig. Passeggio, i quali nulla hanno rilevato se non una richiesta di allontanamento da parte del sig. Sasso per ristabilire la calma, non ravvisando nessuna violenza.

Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: la sig. **Antonio Sasso**, all'epoca dei fatti Presidente onorario della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società **A.S.D. Stasia Calcio 1945** € 400,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Napoli li 5/10/2026

IL PRESIDENTE T.F.T.
Avv. E. Russo

Fasc.105

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. M. Iannone; Avv. M. Lojacono.

Prot. 3086/1035 pfi25-26/PM/am del 4/08/2026

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

- il sig. **Rodolfo Ruta**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. Monteruscello S.S.D. a r.l.: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via auto-noma che in relazione a quanto previsto e disposto dal punto 2.6 del Comunicato Ufficiale n. 1 dell'11.7.2025 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso consentito che la società dallo stesso rappresentata svolgesse nel mese di marzo 2026 un provino al calciatore minore sig. L.V., tesserato per la A.S.D. King Sport Napoli, in assenza del necessario "nulla osta" da parte di tale società ed in ogni caso senza porre in essere idonei accorgimenti volti ad accertare l'eventuale tesseramento del minore per un'altra compagine;

- il sig. **Fabrizio Del Prato**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. King Sport Napoli: violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato,

senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per le date del 21.4.2026 e del 27.4.2026, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

- la società **A.S.D. King Sport Napoli** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Fabrizio Del Prato, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: la sig. **Rodolfo Ruta** all'epoca dei fatti Presidente della società Pol. Monteruscello S.S.D., la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione; per la società **Pol. Monteruscello S.S.D.** € 500,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio che i fatti sottesi al deferimento non venivano contestati. I deferiti, ascoltati dalla Procura, confermano di aver effettuato il provino al minore, pur non ricordando il nome e deducendo che i genitori avessero confermato che non fosse tesserato. Sul punto si evidenzia come le società possono verificare se i possibili tesserandi sono tesserati presso altre società, tramite il portale societario a disposizione di tutte le società affiliate. Nel caso di specie il ragazzo, L.V. risultava tesserato per la società King Sport Napoli e pertanto sussistevano dell'illecito convocato. Il rappresentante della società Pol. Monteruscello SSD e del sig. Rodolfo Ruta, insisteva che la mancata conferma da parte dell'esponente della società King Sport Napoli circa la denuncia, essa non può escludere né inficiare quanto risulta documentalmente (le sentenze richiamate non riguardano esattamente la stessa fattispecie). Si dà atto che si procedeva, al patteggiamento ex art. 127 CGS per: il sig. **Fabrizio Del Prato**, all'epoca dei fatti Presidente della società King Sport Napoli, e per la società **A.S.D. King Sport Napoli**

Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: la sig. Rodolfo Ruta all'epoca dei fatti Presidente della società Pol. Monteruscello S.S.D., la sanzione di mesi uno (1) di inibizione; per la società Pol. Monteruscello S.S.D. ARL € 300,00 di ammenda.

Inoltre a seguito di patteggiamento la sig. Fabrizio Del Prato, all'epoca dei fatti Presidente della società King Sport Napoli, la sanzione di giorni 40 (quaranta) di inibizione; per la società A.S.D. King Sport Napoli € 200,00 di ammenda;

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Napoli li 5/10/2026

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. E. Russo

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

Pubblicato in Napoli, li 8 Ottobre 2026

Il Segretario
Giuseppe Aversano

Il Presidente
Carmine Zigarelli